

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 51

Adunanza 6 dicembre 2011

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI SAN MAURIZIO CANAVESE – QUINTA VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

Protocollo: 1204 – 44024/2011

Sotto la presidenza del Vicepresidente GIANFRANCO PORQUEDDU si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: UMBERTO D'OTTAVIO, ALBERTO AVETTA, MARCO BALAGNA, PIERGIORGIO BERTONE, UGO PERONE, MARIAGIUSEPPINA PUGLISI, ROBERTO RONCO, IDA VANA, e con la partecipazione del Segretario Generale BENEDETTO BUSCAINO.

Sono assenti il Presidente ANTONIO SAITTA e gli Assessori CARLO CHIAMA e ANTONIO MARCO D'ACRI.

Il Vicepresidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione del Vicepresidente.

Premesso che per il Comune di San Maurizio Canavese:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C. approvato dalla Regione Piemonte con Deliberazione G.R. n. 58-4789 del 18 marzo 1991 e successivamente modificato dalla Variante n. 1, approvata con deliberazione G.R. n. 31-2333 del 26 febbraio 2001;
- ha approvato quattro Varianti parziali ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 53 del 28 ottobre 2011, il Progetto Preliminare della Quinta Variante Parziale al P.R.G.C. vigente, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77, che ha trasmesso alla Provincia, in data 3 novembre 2011 (pervenuta il 04/11/2011), per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento previsto dal citato settimo comma;
(Prat. n. 145/2011);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 7.187 abitanti al 1971, 6.809 abitanti al 1981, 6.600 al 1991 e 7.248 abitanti nel 2001 e 9.763 al 31 dicembre 2010, dati che evidenziano un trend demografico 1971/2010 in incremento del 26,4%;

- superficie territoriale di 1.734 ettari di pianura, dei quali 1.726 ettari (pari al 99,5%) presentano superfici con pendenza inferiore al 5% e soltanto 8 ettari, presentano superfici con pendenze comprese tra il 5 e il 25%; per quanto attiene la Capacità d'Uso dei Suoli, 1.552,6 ettari appartengono alla Classe II^A, dei quali 520,3 con destinazione d'uso diversa dall'agricola. E' altresì interessato dalla presenza di aree boscate su una superficie di circa 32 ettari;
- risulta compreso nell'Ambito di approfondimento sovracomunale dei centri urbani Ambito 6 denominato del "Ciriace" di cui all'art. 9 delle N.d.A. del PTC2, quale " ... riferimento territoriale più adeguato per concertare e cogliere le opportunità di collocazione delle attività produttive, l'insediamento di "centralità" di carattere sovracomunale, la collocazione e realizzazione di servizi "sovracomunali" migliorando la loro accessibilità a residenti e possibili fruitori, la proposta e realizzazione di reti di connessione materiale ed immateriale utili a raggiungere l'obiettivo della città diffusa."; nel suddetto Ambito sono compresi i Comuni di Balangero, Cafasse, Ciriè, Fiano, Grosso, Mathi, Nole, San Carlo Canavese, San Francesco al Campo, Robassomero, Vallo Torinese, Varisella e Villanova Canavese;
- è individuato dall'articolo 19 delle N.d.A. del PTC2 quale *Polo locale extrametropolitano*, al quale appartengono i centri "locali" che dispongono di un'offerta diversificata di servizi con raggio d'influenza prevalente verso l'AMT;
- il PTC2, ai sensi degli articoli 21, 22 e 23 delle N.d.A. non inserisce il Comune in un Ambito di Diffusione Urbana;
- il centro storico è classificato dal Piano Territoriale Regionale e dal PTC2, di tipo C;
- infrastrutture per la mobilità: è attraversato dalle Strade Provinciali n. 2, 13, 14, 15 e 16; è interessato da una porzione di pista dell'Aeroporto Internazionale "Città di Torino";
- assetto idrogeologico del territorio:
 - è attraversato dal fiume Stura di Lanzo e dal Torrente Banna;
- tutela ambientale:
 - Area Protetta Regionale Istituita "*Parco Regionale La Mandria*" (zona parco), che interessa una superficie comunale di 35 ettari;

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 53 del 28 ottobre 2011 di adozione della Variante;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone numerose modifiche al P.R.G.C. vigente, emerse dalla recente fase di prima applicazione della Seconda Variante Strutturale al P.R.G.C., approvata nel marzo 2010 e finalizzate a coordinarne esigenze, necessità e interpretazioni univoche, anche ai fini di un più celere smaltimento delle procedure. La Variante affronta i seguenti argomenti:

centro storico, ammettendo:

- interventi di ristrutturazione edilizia complessa negli edifici classificati "Cs3";
- riclassificazione in area "Cs10" di tettoia già classificata "Cs3";
- interventi di ristrutturazione edilizia di tipo 5b (con eventuale modifica dell'altezza) in area "Cs1";
- interventi di sostituzione edilizia negli edifici classificati "Cs10" (tettoie, bassi fabbricati, autorimesse, depositi, locali per piccole attività artigianali);
- interventi di demolizione di edifici classificati "Cs7" e "Cs12" in situazione di estrema precarietà statica;

aree di tipo Br, ammettendo:

- trasferimento, con la stessa capacità edificatoria, di una porzione dell'area "Br40" nella zona di nuova formazione "Br40/I" e sua sostituzione con l'area a servizi "S38/I" priva di capacità edificatoria;
 - aree di tipo *Tn*1*, ammettendo:
 - possibile ricorso a Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica per l'utilizzazione a fini edificatori delle residue aree in zona "*Tn*1*";
 - atterraggio di capacità edificatoria nelle aree "*Tn*1*" utilizzate a fini residenziali, proveniente dalle aree destinate a servizi, come previsto dall'articolo 24 bis delle N.T.A.;
 - sostituzione della parola "riconversione" con la parola "utilizzo" nel testo dell'articolo 34, afferente le aree terziarie, direzionali ... "*Tn**";
 - aree di tipo "*Tcr1*", ammettendo:
 - per le aree, considerate di completamento, le norme previste dall'articolo 53 delle N.T.A.;
 - aree di tipo "*Ir**", ammettendo:
 - insediabilità di attività terziarie nell'area "*Ir**", riconducibili a quelle elencate all'articolo 17, punto 2 bis con le lettere a), c), d), e), f) e g);
 - aree di tipo "*Ae*", ammettendo:
 - inserimento di orti urbani in aree agricole, comprese quelle ricadenti nelle fasce di rispetto ferroviarie;
 - adeguamento della normativa riguardante le abitazioni nelle aziende agricole delle aree "*Ae*" e nelle zone di localizzazione impropria;
 - aree di tipo "*F3*", ammettendo:
 - interventi di ampliamento fino al 100% della SUL, senza ricorso a P.E.C. nell'ambito della capacità edificatoria disponibile;
 - aree di tipo "*S75*", ammettendo:
 - rimodulazione dell'area per servizi "*S75*", con compensazione su suoli di pari superficie;
- La Variante propone altresì alcune modifiche normative aventi caratteristiche generali recependo le stesse in cartografia e aggiornando le Tavole con i seguenti interventi:
- rappresentazione del corretto tracciato di una stradina il località Malanghero;
 - inserimento di costruzione adibita a box auto, non rappresentata in cartografia;
 - eliminazione di sagoma di manufatto esistente riportato nell'area di Piazza del Mercato;
 - rappresentazione sul territorio comunale dei nuovi interventi realizzati in esecuzione delle previsioni della strumentazione urbanistica;

La documentazione di Variante verifica il rispetto dei parametri di cui al settimo comma dell'articolo 17, L.R. 56/77. Le modifiche proposte non variano le condizioni di rischio idrogeologico e del Piano di Zonizzazione Acustica, ricadendo le stesse all'interno di lotti già valutati dalla recente Seconda Variante Strutturale al P.R.G.C.; la Variante riporta altresì le motivazioni dell'esclusione dell'assoggettamento al processo di Valutazione Ambientale Strategica;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia "PTC2", approvato con

deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11 agosto 2011 ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 “*Misure di salvaguardia e loro applicazione*”; comma 5 dell’articolo 26 “*Settore agroforestale*”; commi 1 e 3 dell’articolo 39 “*Corridoi riservati ad infrastrutture*”; articolo 40 “*Area speciale di C.so Marche*” e del comma 2 dell’articolo 50 “*Difesa del suolo*”;

tenuto conto che ricade solamente sull’Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma dell’articolo 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;

constatato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell’art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 19/12/2011;

visto il parere del Servizio Urbanistica in data 09/11/2011;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l’espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell’articolo 49 comma 1 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

visto l’articolo 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l’urgenza;

**con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

1. di esprimere, ai sensi del settimo comma dell’articolo 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in merito al Progetto Preliminare della Quinta Variante Parziale al P.R.G.C. del Comune di San Maurizio Canavese, adottato con deliberazione C.C. n. 53 del 28 ottobre 2011, giudizio di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia “PTC2”, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 ai sensi dell’articolo 7 della L.R. n. 56/77 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del “PTC2” immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 “*Misure di salvaguardia e loro applicazione*”; comma 5 dell’articolo 26 “*Settore agroforestale*”; commi 1 e 3 dell’articolo 39 “*Corridoi riservati ad infrastrutture*”; articolo 40 “*Area speciale di C.so Marche*” e del comma 2 dell’articolo 50 “*Difesa del suolo*”;
2. di dare atto che rispetto al suddetto Progetto Preliminare della Quinta Variante Parziale al P.R.G.C. non vengono formulate osservazioni;
3. di trasmettere al Comune di San Maurizio Canavese la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;

4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to B. Buscaino

Il Vicepresidente
f.to G. Porqueddu